



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4521/2017 R.G., promossa

DA

SILVETTI & C. DI MARIO SILVETTI, in persona del legale
rappresentante **[REDACTED]**, con l'avv. SORGENTONE
ANDREA

ATTRICE

CONTRO

BANCO DI SARDEGNA S.P.A., In persona del legale rappresentante **[REDACTED]**
Angelo Amisano, con l'avv. **[REDACTED]**

CONVENUTA

Causa in punto di rapporti bancari, trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: 1) in via principale accertare e dichiarare che per il c/c n. 70427567 (ex n. 3034676) costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla legge; 2) ovvero in via subordinata (se la banca esibisca i contratti o vengano depositati a seguito di esecuzione) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza", gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari, la c.m.s., la comm. per l'affidamento, la comm. mancanza fondi e la comm. disponibilità fondi; 3) accertare e dichiarare il saldo del c/c 70427567 all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) applicando le condizioni legalmente pattuite o in mancanza quelle di legge; 4) con

condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.

Per parte convenuta: in via pregiudiziale e preliminare, gradatamente, accertare e dichiarare la nullità insanabile della citazione introduttiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, n. 3 e/o n. 4, e 164, comma 4, c.p.c., per le ragioni esposte al capo i della comparsa di costituzione e risposta; accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità delle pretese avversarie e, comunque, respingerle, per contrasto con la clausola generale di correttezza e buona fede, ovvero per rinuncia tacita alle sottostanti pretese sostanziali, con conseguente reiezione integrale delle domande attoree; accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità delle domande attoree e, comunque, respingerle, per mancata assoluzione dell'onere probatorio in ordine ai fatti contestati in giudizio; accertare e dichiarare, in via di progressivo subordine: (i) la prescrizione decennale dei diritti derivanti da tutte le operazioni annotate in conto anteriormente alla data del 20.11.2007, ovvero all'eventuale precedente costituzione in mora, se validamente interruttiva della prescrizione; (ii) la prescrizione decennale di tutte le rimesse solutorie affluite in conto antecedentemente alla predetta data del 20.11.2007, ovvero all'eventuale precedente costituzione in mora, se validamente interruttiva della prescrizione. di conseguenza, respingere le domande avversarie in ragione dell'intervenuta prescrizione; nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità e/o improponibilità delle domande tutte di parte attrice e, per l'effetto, rigettarle; mandare assolto il ██████████ s.p.a. da ogni avversa pretesa; nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare, per il periodo non coperto dall'intervenuta prescrizione estintiva decennale: i) anteriormente alla stipula del contratto di rinegoziazione, la debenza di interessi ultralegali nella misura quantomeno pari alla misura determinata ai sensi dell'art.261 degli usi vigenti nella Provincia di Sassari pubblicata nel lontano 1985, ovvero, in subordine, al tasso sostitutivo previsto dall'art.117. comma 7, d.lgs. n.385/1993; ii) la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicandola in sede di eventuale ricalcolo nell'evenienza in cui all'esito dell'imputazione

delle rimesse prima agli interessi e poi al capitale a norma dell'art.1194 c.c. fosse ancora configurabile un fenomeno di maturazione di interessi su interessi, ed in ogni caso dalla stipula del contratto di rinegoziazione; iii) la debenza della commissione di massimo scoperto nella misura pattuita e via via comunicata, applicandola in detta misura in sede di eventuale ricalcolo, ovvero in subordine ex art. 117, comma 7, lett. b) d.lgs. n.385/1993; iv) la debenza nella misura pattuita e via via comunicata, ovvero in subordine ex art.117, comma 7, lett. b) d.lgs.385/1993 delle commissioni e spese di cui in parte motiva, nella misura pubblicizzata per tale servizio al momento della conclusione del contratto; v) respingere ogni altra domanda avversaria. In ogni caso condannare la parte attrice alla rifusione delle competenze e spese di lite in favore del ██████████ s.p.a..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata la s.a.s. in intestazione esponeva di essere titolare almeno dal 31/12/1994 presso il ██████████ s.p.a. del conto corrente numero 70427567 che presentava alla data del 31/10/2017 un saldo negativo di 16.626,66, di cui contestava l'esattezza e la debenza. Premesso di aver richiesto la copia della documentazione mancante, contestava che fosse intercorsa una valida pattuizione scritta contenente le condizioni economiche del rapporto, della quale avrebbe dovuto fornire prova la banca convenuta. Sosteneva, inoltre, che si dovesse comunque procedere al ricalcolo delle somme dovute con esclusione di quanto addebitato a titolo di interessi anatocistici in violazione dell'articolo 1283 c.c. Per il caso di produzione del contratto, chiedeva di accertare la nullità delle clausole contrarie al divieto di anatocismo e di quelle prevedenti l'applicazione di interessi e commissioni usurari con conseguente esclusione di ogni interesse, di dichiarare la nullità conseguente alla mancanza della doppia sottoscrizione delle clausole contenute nei moduli predisposti dalla convenuta, e l'illegittimità della commissione di massimo scoperto per sua indeterminatezza o comunque per il fatto di essere calcolata non sulla somma non utilizzata, ma sulla punta di massimo scoperto. Invocando anche la previsione di cui all'articolo 119 T.U.B. chiedeva di

ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della documentazione non consegnata e concludeva in conformità.

Si costituiva la convenuta che eccepiva pregiudizialmente la nullità della citazione, stante l'insufficiente determinazione della causa petendi e del petitum. Sosteneva la contrarietà buona fede e correttezza della condotta della controparte che aveva contestato (oltretutto in maniera generica e senza assolvere ai suoi oneri probatori) il rapporto contrattuale, dopo aver usufruito per moltissimi anni delle condizioni praticate dalla banca, legittimamente indotta a fare affidamento sulla loro accettazione. Eccepiva, ancora, la prescrizione decennale di tutti i diritti derivanti dalle annotazioni in conto antecedenti al 20/11/2007 e sosteneva sia che le censure al rapporto contrattuale non fossero sostenute da nessun principio di prova sia che i tassi applicati, di cui era stata assunta in maniera temeraria la usurarietà, non avessero mai superato quella soglia. Rilevava anche la mancanza di prova circa l'addebito di interessi ultralegali in difetto di una valida pattuizione, rilevando oltretutto come il tasso applicato potesse essere anche determinato per relationem e, in particolare, con riferimento alla raccolta degli usi vigenti nella provincia di Sassari. Contestava anche l'asserita illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, evidenziando l'adeguamento alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 2000, pubblicato su Gazzetta Ufficiale e comunicato ai singoli clienti con l'estratto conto al 30/06/2000, con la conseguenza che nel periodo non coperto da prescrizione la capitalizzazione doveva ritenersi del tutto legittima, senza neppure necessità di un'espressa approvazione per iscritto da parte della correntista. In subordine invocava in sede di ricalcolo l'applicazione della regola di quell'articolo 1194 c.c. e comunque rilevava come la società attrice avesse sempre approvato gli estratti conto periodicamente inviati e recanti l'indicazione dei tassi applicati. Sosteneva la legittimità della commissione di massimo scoperto e rilevava come parte attrice avrebbe potuto insistere nell'accertamento della nullità parziale del contratto solo dopo aver dimostrato la sua avvenuta stipula e, dunque, solo previa sua produzione. Rilevava l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito (a cui poteva essere ricondotto quanto richiesto in

citazione) per essere il rapporto in contestazione ancora in corso e sosteneva che stessa sorte spettasse alla richiesta di rideterminazione del saldo che non aveva carattere autonomo, ma era strettamente connessa a quella diretta alla restituzione delle somme asseritamente mal pagate. Articolava le conclusioni di cui in epigrafe.

La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, era infine trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che alcuna nullità per omessa o insufficiente indicazione dell'oggetto della domanda e delle sue ragioni può individuarsi nell'atto introduttivo del giudizio, in cui sono sufficientemente indicate le doglianze della s.a.s. rispetto alla conclusione e alla gestione del rapporto bancario che occupa.

Ancora, si osserva come il protrarsi della relazione contrattuale per anni e l'applicazione di condizioni, della cui legittimità oggi si discute, non possono precludere l'azione intrapresa neppure in applicazione dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto che parte convenuta ha ritenuto violati dalla società attrice: questa per il vero, come si vedrà, ha subito per diversi anni le conseguenze di una gestione non legittima del rapporto e non è comprensibile per quale ragione avrebbe dovuto continuare ad accettare una posizione debitoria che in realtà è risultata non appartenerele.

Occorre, poi, evidenziare come parte convenuta abbia da subito contestato il mancato assolvimento da parte della società attrice dell'onere di dare prova del contratto di conto corrente; come rilevato nell'ordinanza del 04/02/2020, è stato prodotto in giudizio solo il contratto con cui sono state rinegoziate le clausole originarie. In merito va tenuto presente l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione che con l'ordinanza 6480 del 2021 ha anzitutto chiarito che, stante l'assoluta nullità delle clausole in punto di anatocismo previste in violazione dell'articolo 1283 c.c., non si pone alcuna questione di effettivo assolvimento dell'onere di provare il contratto, essendo sufficiente verificare direttamente dagli estratti conto se vi sia stata illegittima capitalizzazione

trimestrale degli interessi. Riguardo, invece, alla previsione di interessi ultralegali e di commissioni di massimo scoperto e analoghe, non vigendo per questi alcun divieto assoluto (potendo essere legittimamente convenuti per iscritto e in maniera specifica a pena di nullità) è sicuramente onere del correntista provare la mancanza di una loro causa giustificativa attraverso la produzione del contratto: proprio con questo documento è possibile, infatti, dimostrare che i relativi addebiti sono stati contabilizzati in assenza di qualsivoglia disposizione contrattuale. Detto principio di carattere generale opera, tuttavia, unicamente nel caso in cui si assuma che il contratto è stato concluso per iscritto (ipotesi, questa, che è stata decisamente contestata dalla società attrice proprio all'esordio dell'atto di citazione) ed è per così dire "temperato" sia quando si assuma che il contratto è stato concluso oralmente, sia quando si allegghi che il suo perfezionamento è derivato da fatti concludenti. La fattispecie che occupa deve necessariamente riferirsi ad una di queste due evenienze (anche considerando che è assolutamente indubbio che il rapporto abbia origini ben più risalenti rispetto alla rinegoziazione, come dimostrato dagli estratti conto prodotti) e tanto conduce a dare atto della nullità del contratto: anche laddove, infatti, la banca contrasti detto assunto e sostenga la valida conclusione in forma scritta del negozio, il correntista, pur essendo attore in giudizio, non può essere onerato della prova negativa dell'accordo scritto, di cui è la banca a dover dare positivo riscontro.

Alla luce di tali rilievi deve riconoscersi la non corretta contabilizzazione da parte della banca per il periodo antecedente alla rinegoziazione degli interessi ultralegali, della loro capitalizzazione, delle commissioni di massimo scoperto e analoghe come pure di spese e oneri che non sono mai stati pattuiti per iscritto. In particolare, va osservato come sia evidente l'illegittimità della pretesa relativa all'anatocismo: per il periodo precedente alla delibera CICR del 2000 (Cass. 9140 del 2020) tale giudizio deriva dalla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 e dalla radicale nullità delle clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto corrente; per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR in questione deve osservarsi come la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

dell'adeguamento e la comunicazione mediante l'invio degli estratti conto dell'applicazione della capitalizzazione in condizioni di reciprocità non siano certamente sufficienti e in grado di sostituire la necessaria espressa pattuizione delle parti (così Cass. 26869 del 2019). Né è possibile ragionare in termini di applicazione di una condizione migliorativa dello status contrattuale della correntista, come tale non necessitante della sua approvazione, posto che, partendosi da una condizione pregressa di nullità della relativa clausola contrattuale e di non debenza di alcuna somma a tale titolo, l'introduzione di un nuovo onere economico non può affatto dirsi migliorativa. Deve dunque concludersi per l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi per tutta la durata del rapporto ed anche per il periodo successivo alla rinegoziazione dell'11/12/2007, nella quale il riferimento alla capitalizzazione è talmente generico che nulla autorizza a ritenerla riferibile tanto agli interessi attivi che a quelli passivi in ossequio al principio di reciprocità.

Quanto alla commissione di massimo scoperto, secondo l'indirizzo cui si aderisce detto costo è giustificato da una precisa causa che è quella di remunerare non il godimento di un certo capitale (tale funzione è assolta dagli interessi corrispettivi), ma il fatto stesso che viene messa a disposizione del cliente una certa somma (che viene dunque vincolata a suo favore), a prescindere dal suo effettivo utilizzo. La commissione, tuttavia, deve necessariamente essere pattuita per iscritto dai contraenti ed avere un contenuto determinato o quanto meno determinabile, condizioni che non sono state certamente soddisfatte nel rapporto che occupa.

Nell'elaborato che qui si richiama il consulente ha indicato le fonti della sua indagine e, dunque, la documentazione contabile, il contratto di affidamento per apertura di credito numero 5023181 sottoscritto in data 11/12/2007 sostitutivo dell'originario contratto del lotto 6994 e il contratto di affidamento per apertura di credito numero 5061440 con le relative condizioni economiche pattuite. È stata anche rilevata una parziale mancanza di documentazione che, tuttavia, è risultata significativa solo per la ricostruzione dei movimenti del quarto trimestre del 1997. Tale carenza documentale ha determinato soltanto l'omessa analisi di quello specifico periodo e la ripresa del calcolo dal primo

trimestre del 1998, escludendo il saldo contabile delle competenze eliminate fino al 30/09/1997. Invece, per gli altri trimestri, in cui sono risultati mancanti alcune pagine degli estratti conto o alcuni estratti conto a scalare, i movimenti sono stati ugualmente ricostruiti ai fini della determinazione del saldo finale, come spiegato nell'elaborato.

Ricostruito il tasso effettivo ed escluso ogni superamento del tasso soglia, applicati i criteri di cui ai quesiti posti, considerando che parte convenuta ha tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme relative a rimesse solutorie e che per tali devono considerarsi tutti i versamenti avvenuti su conto con saldo oltre il limite del fido oppure sul rapporto non affidato (a differenza delle rimesse ripristinatorie in cui il versamento avviene su un conto con saldo entro il limite del fido), delle varie ipotesi di calcolo indicate dall'ausiliare del Giudice va preferita quella di cui al punto 2.2 delle conclusioni raggiunte con la conseguenza che alla data del 31/10/2017 il conto corrente numero 70427567 intestato a **Silvetti & C. s.p.a.** presentava un saldo a credito della correntista di Euro 281.487,36, a cui la convenuta dovrà adeguare le sue risultanze contabili.

Le spese di lite liquidate nel dispositivo seguono la soccombenza e se ne dispone la distrazione in favore dell'avvocato Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario.

Gli oneri di consulenza tecnica d'ufficio, liquidati con separato decreto, vengono apposti definitivamente a carico del **Consorzio di Credito Agrario Cooperativo di...**

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,

1. dichiara l'illegittimo addebito sul conto corrente numero 70427567 degli importi pretesi a titolo di interessi ultralegali e di commissioni di massimo scoperto e analoghe fino alla rinegoziazione del rapporto dell'11/12/2007 ;
2. dichiara l'illegittimo addebito fino alla data del 31/10/2017 delle somme pretese a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;

3. dichiara che alla data del 31/10/2017 il conto corrente numero 70427567 intestato a [REDACTED] e C. s.a.s. presentava un saldo a credito della correntista di Euro 281.487,36, a cui il [REDACTED] s.p.a. dovrà adeguare le sue risultanze contabili;
4. condanna il [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 13.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Andrea Sorgentone dichiaratosi antistatario;
5. pone gli oneri di consulenza tecnica d'ufficio, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico del [REDACTED];

Sassari 27/07/2021

Il Giudice

Dott.ssa [REDACTED]